



**DOCUMENTO PROVVISORIO PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DA CONTAGIO
COVID-19 PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI
MESSINA**

IV AGGIORNAMENTO

Il presente documento viene adottato e aggiornato in adempimento a quanto previsto dal D.L. n. 24 del 24 marzo 2022.

Il contenuto del presente documento sostituisce integralmente quanto previsto nel precedente approvato dalla Conferenza di Direzione il 22 giugno 2021.

In considerazione della cessazione dello stato di emergenza, il documento si applica sino a tutto il 30 aprile 2022, salvo eventuali proroghe, al fine di favorire il corretto e progressivo percorso di uscita dal rischio emergenziale.

- *Ambito di applicazione*
- *Informazione*
- *Accesso ai luoghi di lavoro*
- *Norme generali di comportamento*
- *Attività di "front-office"*
- *Attività in aree esterne*
- *Lavoratori in stato di fragilità*
- *Pulizia e sanificazione nei luoghi di lavoro*
- *Pulizia e sanificazione automezzi*
- *Eventi in presenza*
- *Intervento in caso di sintomi nei luoghi di lavoro*
- *Tracciamento casi positivi*

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Documento si applica a tutti i lavoratori in servizio presso i luoghi di lavoro dell'Ente e, compatibilmente con disposizioni di altre amministrazioni, anche ai lavoratori comandati con specifico atto presso altre strutture non gestite dall'Ente.

I lavoratori di altre Enti e/o Aziende in servizio ed ospitati presso locali dove sono presenti dipendenti della Città Metropolitana di Messina (es. Ufficio Scolastico, Autorità Portuale, etc) sono informati delle procedure in atto ed obbligati ad attenersi ad esse, per la parte di loro interesse ed in ogni caso per tutte le situazioni che comportano interferenza o condivisione di spazi e attività. Saranno favoriti accordi tra i diversi Enti per l'eliminazione delle eventuali interferenze e la ripartizione di compiti e obblighi.

Il documento si applica integralmente a soggetti esterni, presenti temporaneamente nei locali, secondo modalità di seguito dettagliate.

INFORMAZIONE

L'informazione ai lavoratori e ai soggetti esterni avviene principalmente attraverso la pubblicazione degli atti nel sito web istituzionale dell'Ente e mediante comunicazioni istituzionali nelle modalità routinarie.

Analoga informazione dovrà essere data alle OO.SS. dei procedimenti di maggior rilievo adottati in materia di contenimento del rischio epidemiologico.

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Certificazione verde

L'accesso ai luoghi di lavoro è consentito nelle modalità previste dall'art. 1 del D.L. 7 gennaio 2022 n. 1 convertito dalla Legge del 4 marzo 2022, n. 18, con le modifiche di cui all'art. 6 comma 6 e all'art. 8 comma 6 lettera a) D.L. 24/2022 .

L'accesso avviene previa verifica della certificazione verde di vaccinazione, guarigione o test (c.d. "Green pass base") di cui all'art. 9 comma 2 lettere a-b-c.bis D.L. 52/2021 così come convertito dalla Legge del 17 giugno 2021, n. 87 effettuata all'ingresso degli stabili da personale autorizzato alle operazioni o con altre modalità preventivamente disposte dal Dirigente o suo delegato per attività svolte al di fuori degli stabili.

E' tassativamente vietato l'accesso ai soggetti con manifestazioni di sintomi correlati alla malattia Covid-19 (febbre oltre i 37,5°, tosse secca, etc).

L'ingresso nei luoghi di lavoro costituisce consapevolezza e accettazione del fatto di non potere entrare sul luogo di lavoro qualora sussistano le condizioni sopra indicate, oltre a responsabilità personale e diretta.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Divieto di assembramenti

E' raccomandata la riduzione al minimo del numero di lavoratori all'interno delle stanze e in spazi comuni, ed in particolare nei locali dove non è tecnicamente possibile l'esclusione del ricircolo di aria dagli impianti di aerazione.

Uso maschere protettive

E' obbligatorio l'utilizzo di maschere protettive chirurgiche negli spazi utilizzati in comune e salvo quando non sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alla compresenza di altre persone.

Gli uffici collaborano con il Servizio di Prevenzione per le operazioni di approvvigionamento e consegna del materiale in numero sufficiente al fabbisogno.

Uso promiscuo di attrezzature e strumenti

E' fortemente raccomandato evitare l'uso promiscuo di computer e strumenti e altre attrezzature di uso comune; quando ciò non fosse possibile sarà necessario provvedere alla immediata e preventiva sanificazione dell'attrezzatura con materiale igienizzante.

Lavori di manutenzione e/o in appalto

Deve essere evitato il contatto tra il personale presente e i lavoratori delle ditte in servizio, anche temporaneamente, nei locali. A tal fine vengono predisposti, ove possibile, percorsi diversi non interferenti.

Lo svolgimento di lavori in appalto all'interno dei locali e/o la manutenzione di attrezzature (antincendio, ascensori, etc) deve avvenire negli orari di chiusura dell'attività lavorativa e comunque in assenza di lavoratori. Qualora ciò non fosse possibile l'area di intervento sarà delimitato con separatori fisici (nastri segnaletici, pannelli, etc) e dovrà limitato qualsiasi contatto con i lavoratori eventualmente presenti. I lavoratori delle attività in appalto dovranno rispettare sia le misure del proprio datore di lavoro sia le misure vigenti nei luoghi in cui prestano il servizio.

Le attività di pulizia, disinfezione e sanificazione dei locali eseguite dalla ditta che in affidamento il servizio sarà effettuato secondo quanto previsto dal Capitolato di appalto, ed in ogni caso avendo cura di evitare il più possibile interferenza con il personale presente nelle modalità sopra indicate.

Vigilanza per l'applicazione delle norme di contenimento emergenziale

Ciascun Servizio e/o Ufficio provvede a individuare, tra il personale incardinato, soggetti preposti alla vigilanza per l'applicazione delle norme del presente protocollo e, in generale, delle disposizioni emanate in materia di contenimento della diffusione epidemiologica da Covid-19.

Le attività dei soggetti preposti, le modalità di svolgimento e le competenze sono gestite direttamente dai Responsabili dei Servizi e/o Uffici presso cui essi sono incardinati secondo le modalità previste dall'art. 19 del D.Lgs. 81/08 con le modifiche contenute nella Legge 215/2022.

In caso di infrazioni alla normativa e/o al presente Documento i preposti concorderanno con il dirigente modalità per l'applicazione di sanzioni nei confronti dei trasgressori.

ATTIVITÀ DI “FRONT-OFFICE”

Le attività che comportano contatti con il pubblico, anche senza accesso nei locali sono contingentati al minimo possibile.

Il personale di custodia all'ingresso degli stabili dovrà essere sempre protetto da vetri o comunque separato dal contatto con soggetti esterni da separatori fisici (schermi in plexiglass, etc).

Carico e scarico materiali

Qualora si renda necessario l'ingresso di mezzi e soggetti esterni per il carico e scarico dei materiali, questi dovranno essere preventivamente informati sulle modalità di accesso, sulle procedure in atto con particolare riferimento al percorso di accesso che deve essere esattamente individuato ed indicato, sulla limitazione al minimo necessario dei contatti con il personale, sulle modalità da seguire per il mantenimento del corretto livello di igiene sanitaria personale.

Per il carico e lo scarico del materiale i soggetti esterni utilizzeranno attrezzatura propria, evitando preferibilmente di utilizzare attrezzatura o strumentazione in dotazione al personale di questo Ente.

ATTIVITÀ IN AREE ESTERNE

I lavoratori che svolgono attività in aree esterne dovranno rispettare tutte le disposizioni impartite dai Responsabili dei rispettivi Uffici e Servizi, e dal Dirigente.

In particolare, essi dovranno:

- indossare la maschera protettiva quando non impegnati in attività che richiedano utilizzo di altri dispositivi facciali o quando non sia possibile rispettare la sopracitata distanza;
- evitare l'uso promiscuo di attrezzature e strumenti; quando ciò non fosse possibile provvedere alla loro sanificazione con materiale igienizzante prima dell'uso;
- provvedere al mantenimento dell'igiene personale con frequente lavaggio delle mani;
- evitare di lavorare isolati e comunque organizzare il lavoro in maniera da rendere sempre possibile l'intervento in caso di emergenza, di malore o di sintomi.

Ai lavoratori impiegati in aree esterne e in particolar modo a coloro che operano in zone disagiate e difficilmente raggiungibili, dovrà essere garantita, qualora non sia possibile provvedere diversamente, la possibilità di igienizzare le mani con confezioni singole di detergente, da preferirsi rispetto all'uso di guanti monouso in considerazione del rischio aggiuntivo per l'interferenza con l'uso di attrezzature.

Trasporto su mezzi

Il trasporto su mezzi dell'Ente è consentito per la capienza prevista con obbligo di uso continuativo di mascherina protettiva da parte di tutti i passeggeri.

Nei mezzi d'opera adibiti a lavorazioni particolari (bobcat, spazzaneve, cestello, etc) dovrà essere presente un solo lavoratore per volta; ove possibile e consentito secondo quanto sopra indicato, potrà prevedersi altro lavoratore con obbligo di uso della mascherina protettiva per tutta la durata delle attività previste.

E' fortemente raccomandato in via continuativa il ricambio d'aria naturale sul mezzo.

LAVORATORI IN STATO DI FRAGILITÀ

I lavoratori riconosciuti in stato di fragilità in data antecedente al 31 marzo 2022 rientrano in presenza, salvo diversi accordi individuali in deroga intercorsi con la Dirigenza presso i quali sono incardinati.

Tali accordi dovranno uniformarsi alle previsioni di cui alla Circolare interministeriale – Ministero della Pubblica Amministrazione e Ministero del Lavoro - del 5 gennaio 2022 e dell'art. 90 D.L. 34/2020 prorogato per effetto dell'art. 14 D.L. 24/2022, allegato B.

I lavoratori potranno in ogni caso richiedere al Medico Competente visita di sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'art. 83 D.L. 34/2020.

PULIZIA E SANIFICAZIONE LUOGHI DI LAVORO

In tutti i servizi igienici dovrà essere garantita la presenza di sapone igienizzante e/o disinfettante.

Analogamente dovranno essere presenti distributori di gel igienizzanti sia all'interno dei servizi igienici che nelle aree di transito. Distributori di gel igienizzante senza risciacquo dovranno essere previsti anche nelle aree all'ingresso delle strutture.

L'uso del materiale igienizzante è rivolto sia al personale che a tutto i soggetti esterni presenti nei luoghi di lavoro a qualsiasi titolo previamente autorizzati.

E' fortemente raccomandato provvedere a ricambio di aerazione naturale mediante apertura di almeno cinque minuti ogni ora di lavoro delle finestrate esterne.

Sanificazione periodica

La sanificazione periodica, consistente nel complesso di operazioni di pulizia e igienizzazione, e che comprende anche nebulizzazione di disinfettante distribuito su tutte le

superfici a mezzo di specifici erogatori allo stato liquido o gassoso, può essere effettuata dalla stessa ditta che ha il contratto di pulizie nei locali dell'Ente, da altre ditte abilitate presenti sul mercato o da altre strutture appositamente dedicate che effettuano servizi di utilità pubblica.

La periodicità varia in funzione della presenza del personale, delle necessità ed esigenze rilevate, dell'andamento epidemiologico da contagio Covid-19 sul territorio.

Sanificazione straordinaria

Viene effettuata tempestivamente nei casi di contagio certo o sospetto previsti dalla Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 previa comunicazione fornita dagli Uffici presso i quali il soggetto positivo è incardinato.

Per le aree da sanificare dovrà essere disposto l'immediato divieto di accesso.

PULIZIA E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI

Sanificazione quotidiana

Il lavoratore addetto alla guida o al quale sia stato assegnato il mezzo o altro soggetto in tal senso incaricato, deve provvedere prima della partenza e all'inizio della giornata lavorativa alle operazioni di sanificazione e aerazioni delle parti interne

Sanificazione periodica

Periodicamente, con cadenza stabilita dal responsabile della manutenzione dei mezzi o del responsabile che assegna i mezzi, si provvede alla igienizzazione, disinfezione e sanificazione presso servizio esterno specializzato a mezzo nebulizzazione.

EVENTI IN PRESENZA

Riunioni e conferenze

Ove possibile e non diversamente programmabile, gli eventi possono avvenire di presenza in locali al chiuso garantendo il rispetto delle norme di contenimento in vigore con l'uso continuativo della mascherina e provvedendo a periodico ricambio di aria con ventilazione naturale. In tal caso dovrà essere fissato il numero massimo di persone che possono accedere ai locali che non potrà essere superiore al 70% della capienza.

INTERVENTO IN CASO DI SINTOMI NEL LUOGO DI LAVORO

La procedura prevista dalle istituzioni, richiede che il singolo cittadino che presenti sintomi o che sia stato esposto a possibile contagio, debba comunicarlo al proprio medico curante le cui disposizioni dovranno essere rigorosamente seguite dallo stesso.

Interventi di soccorso

Qualora un lavoratore dovesse riferire sintomi riconducibili a Covid-19 (quali febbre, tosse secca, etc) allo stesso dovrà essere fornita immediatamente, da parte del primo intervenuto, mascherina chirurgica da indossare, e sarà collocato in un locale al chiuso (preferibilmente la stanza di sua abituale presenza). Contestualmente si provvederà alla chiamata dei soccorsi e il lavoratore verrà invitato a contattare immediatamente il proprio medico curante, seguendone le indicazioni fornite.

Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sul lavoratore, il soccorritore dovrà prima indossare maschera e guanti (e se disponibile anche visiera). Tutti i presidi utilizzati vanno rimossi con le dovute precauzioni, chiusi in un doppio sacchetto. Durante l'intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente necessario all'intervento.

Una volta che il lavoratore avrà abbandonato il locale, questo dovrà essere sanificato. Nelle more della sanificazione il locale dove ha stazionato è inaccessibile. La sanificazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020. Per ottenere questo, l'azienda invia all'impresa di pulizie una richiesta di intervento in base al modello allegato.

L'Ente, nel comunicare il caso all'autorità sanitaria competente, si mette a loro disposizione per fornire le informazioni necessarie a delineare la situazione. L'azienda procederà adottando qualsiasi misura venga indicata dall'autorità stessa.

Le autorità, una volta rilevato il contagio di una persona, indagano per definire i possibili rapporti intercorsi con altre persone, sia per motivi lavorativi che personali. A seguito di questo, l'autorità contatterà l'Ente ed eventualmente anche il medico competente, per definire le misure quali l'indagine circa eventuali altri lavoratori contagiati, sospensione dell'attività, sanificazione straordinaria ecc. da adottare senza indugio. Allo stesso modo si provvederà all'allontanamento delle persone entrate in stretto contatto con la persona positiva.

La presente procedura va adottata anche in caso di soggetto che opera all'esterno.

TRACCIAMENTO CASI POSITIVI

Il lavoratore che abbia avuto conferma di esito positivo da test Covid-19 dovrà, senza alcun indugio, informare l'Ente di appartenenza, attraverso il proprio ufficio di riferimento.

L'Ufficio presso cui il lavoratore con positività accertata è incardinato collabora con il Servizio di Prevenzione e/o con l'Autorità Sanitaria per fornire tutte le informazioni necessarie. In particolare dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

- giorno di comparsa dei sintomi;
- ultimo giorno di presenza del lavoratore negli uffici;
- compresenza di altri soggetti nell'ufficio utilizzato dal lavoratore;
- movimenti e presenza del lavoratore nelle 48 ore antecedenti alla comparsa dei sintomi

Sarà compito dell'Autorità Sanitaria, sulla base delle informazioni trasmesse, disporre eventuali ulteriori restrizioni nei confronti di altri lavoratori, ai soli fini della tutela della salute.

Il Dirigente o suo delegato dell'Ufficio presso cui il lavoratore con positività accertata è incardinato disporrà tutte le operazioni necessarie atte ad informare il personale a più stretto contatto con il caso positivo invitandoli, se del caso, alla rilevazione di test antigenico presso le strutture dedicate.

Il rientro al servizio in presenza del personale con positività accertata può avvenire solo a seguito di presentazione del certificato di negativizzazione e, se necessario, del “fine isolamento” nelle modalità previste dalla normativa vigente.

I lavoratori indicati come “contatto stretto” dall'Autorità Sanitaria a seguito di contatto con caso positivo potranno lavorare in presenza secondo le disposizioni impartite e con l'uso continuativo di maschera con filtro FFP2 per non meno di dieci giorni dal contatto.

Le presenti disposizioni si adattano e modificano dinamicamente in funzioni di nuovi e diversi provvedimenti delle Autorità Sanitarie.